

Tribunale di Cremona 17 aprile 2014

N. 4/2013 RG fall.

Decreto

Il giudice,
nel procedimento di cui in epigrafe,
vista la proposta di accordo di M
2012;

depositata ex art. 9 l. n. 3 del

considerato che con decreto pronunciato ex art. 9, co. 3 ter l. cit. questo giudice ha concesso all'istante termine di giorni quindici per integrare la proposta e produrre nuovi documenti rilevando, tra l'altro, che la ricorrente "non fornisce alcun riferimento o precisazione quanto ai requisiti di cui all'art. 7, co. 2 lett. b) e c) l. cit., e nemmeno in relazione alla successiva lettera d), non essendo prodotto alcun documento relativo alla situazione patrimoniale della società semplice e dei soci, nemmeno in relazione ai diritti reali risultanti dai registri immobiliari (che invero non viene reperita da questo giudice negli allegati alla relazione del dott. ~~...)~~" osservando, tra le altre carenze rilevate, che i documenti allegati "impongono uno sforzo ricostruttivo non compatibile con l'esigenza di precisione chiarezza sottesa dalla norma e funzionale all'espressione della volontà negoziale da parte dei creditori";

rilevato che, anche a seguito dell'integrazione operata dalla debitrice, tali carenze permangono;
considerato in particolare che con la propria nota integrativa la debitrice ha ritenuto di non fornire altra documentazione in ossequio all'art. 7, co. 2, lett. d) cit. l., allegando d'esser una "società agricola semplice, composta da due soci (illimitatamente e solidalmente responsabili), dunque di due imprenditori agricoli", ricordando che "in agricoltura, le società semplici (come la ricorrente) non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili o alla redazione del bilancio";

che l'omissione della debitrice determina l'inammissibilità della sua istanza, essendo le riportate osservazioni: a) anzitutto non pertinenti, giacché le semplificazioni e agevolazioni di cui l'imprenditore agricolo eventualmente goda sul piano civile e tributario non producono alcuna deroga alla disciplina della crisi da sovraindebitamento che qui si applica, che persegue altre finalità e che richiede che il debitore, dal momento che intenda rientrare dalla propria esposizione sulla base di un accordo coi creditori, dato il suo stato di crisi, debba ormai rilevare – se del caso redigendo ex novo opportuna documentazione riepilogativa – la propria situazione patrimoniale ed economica con piena trasparenza, principalmente a tutela dei creditori, mettendoli nelle condizioni di poter verificare i dati forniti, ed eventualmente contestarne la veridicità, magari indagando sulla presenza di eventuali sottrazioni patrimoniali; b) sistematicamente prive di pregio, dato che alla composizione della crisi da sovraindebitamento hanno accesso solamente i debitori non altrimenti soggetti ad altre procedure concorsuali (ex art. 7, co. 2, lett. a) l. cit.), cioè in buona parte tutti coloro che non siano imprenditori commerciali o siano imprenditori commerciali sotto le soglie ex art. 1, co. 2 l. fall. e che dunque, normalmente e secondo le leggi civili e tributarie che governano l'andamento fisiologico dei loro affari, hanno deboli se non inesistenti obblighi di tenuta di scritture contabili e redazione di bilanci, sicché, a seguire il ragionamento dell'istante, dovrebbe pervenirsi alla disapplicazione del requisito di ammissibilità di cui alla lett. d) in parola in un gran numero di casi, frustrando in maniera inaccettabile lo scopo perseguito dalla normativa che qui si applica; c) comunque contrastanti con precise disposizioni normative, atteso che il co. 2 bis dell'art. 7 cit. espressamente mantiene ferma l'applicazione del requisito di cui alla lett. d) all'imprenditore agricolo, requisito che del resto sussiste anche per il debitore qualificabile come consumatore, mentre i debitori qualificabili come imprenditori commerciali hanno l'aggiuntivo obbligo di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (art. 7, co. 3, l. cit.);
considerato che, peraltro, la proposta della debitrice sarebbe comunque destinata ad essere inammissibile, permanendo la carenza, già rilevata nel decreto di integrazione, dell'attestato di fattibilità dell'organismo di

composizione della crisi ex artt. 9, co. 2 e 15, co. 6 l. cit., posto che l'istante chiede ex art. 15, co. 9 l. cit. la nomina di un professionista sostituto dell'organismo solamente con la nota integrativa, peraltro ormai subendo la scadenza del termine perentorio concesso dal giudice ex art. 9, co. 3 ter cit., mentre detta richiesta avrebbe dovuto essere formulata prima di depositare la proposta, tenuto conto che l'intervento dell'organismo o del sostituto è richiesto sin dal momento della redazione della proposta (v. art. 7 l. cit.), oltre che essere necessario ai fini dell'attestazione di fattibilità e dello svolgimento di altri compiti che la legge a tale soggetto assegna, tra cui la verifica della veridicità dei dati di cui alla proposta stessa (v. art. 15 l. cit.);

visto l'art. 7 l. n. 3 del 2012,
dichiara inammissibile la proposta.

Cremona, 17 aprile 2014

Il giudice

Benedetto Sieff